

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3513

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Presentato il 30 dicembre 2015

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il cui testo di seguito si illustra.

Articolo 1 — *(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni).*

Lo scopo delle disposizioni dei primi commi è quello di poter disporre, anche per l'anno 2016, delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti che non sono state utilizzate nei tempi previsti.

Il comma 1, che modifica il decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2011, alla lettera *a*), proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeter-

minato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Si tratta di assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, ed enti di ricerca, riferite a *budget* del 2008 e del 2009.

Il comma 1, lettera *b*), proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni del personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in specifiche amministrazioni pubbliche e il termine per le relative autorizzazioni all'assunzione. Si tratta, in particolare, delle assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non

economici, comprese le agenzie, ed enti di ricerca, Corpi di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco e università.

Il comma 1, lettera *c*), proroga ulteriormente al 31 dicembre 2016 il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, in relazione alle numerose nuove competenze spettanti al medesimo Dipartimento, nonché per utilizzare la professionalità di tali segretari, attualmente senza incarico, iscritti nel relativo Albo.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni all'assunzione di personale per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 3, lettera *a*), proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013 e nell'anno 2014, previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 66, commi 9-*bis* e 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; la previsione inoltre proroga al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale possono essere concesse le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste. Si tratta di assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, ed enti di ricerca, Corpi di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco e università, riferite al *budget* del 2014 e del 2015. Questa proroga interviene per la seconda volta sul *budget* 2014 e per la prima volta sulle risorse del 2015 consentendo anche qui un utilizzo fino al 31 dicembre 2016.

In analogia a quanto previsto dal comma 2 per il fondo del 2013, il comma

3, lettera *b*), proroga fino al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni all'assunzione per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2016 la sospensione della normativa in materia di reclutamento dei dirigenti di prima fascia mediante concorso pubblico. La previsione di sospensione era già contenuta nel decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, in ragione della riduzione delle dotazioni organiche del relativo personale. La proroga è ora necessaria per evitare che, mentre il Governo sta realizzando la riforma della dirigenza, secondo la legge di delega n. 124 del 2015, si introducano ancora figure dirigenziali di prima fascia secondo un regime che sarà presto superato con la piena attuazione della medesima legge.

Il comma 5 fa riferimento all'articolo 1, comma 6-*septies*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, che sancisce che, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri nonché presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, continua ad applicarsi la disposizione secondo cui la spesa per tale personale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza (articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

Al medesimo comma 6-*septies*, il decreto prevede inoltre la non applicazione della disposizione (articolo 133, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 217 del 2005) secondo cui possono essere collocate in posizione di comando o fuori ruolo, contemporaneamente, non più

di cinque unità di personale di livello dirigenziale.

La vigenza della disposizione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

L'ulteriore proroga, prevista fino al 31 dicembre 2016, trova fondamento nella persistenza dell'oggettivo interesse alla proficua e utile collaborazione tra amministrazioni, finora positivamente sperimentata.

I commi 6 e 7 sono volti a prorogare fino al 31 dicembre 2016 la sospensione dell'applicazione della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che subordina l'ammissione allo scrutinio per l'accesso al corso di formazione dirigenziale e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato alla frequenza dei corsi collegati alla progressione in carriera previsti dal comma 1 del medesimo articolo.

La necessità di prorogare ulteriormente la sospensione dell'efficacia della norma, da ultimo sospesa dall'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 – come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal medesimo articolo 2, comma 6-*quinquies* – riveste carattere di urgenza in quanto, in assenza di tale modifica, non sarebbe possibile la partecipazione agli scrutini per l'accesso al corso di formazione dirigenziale e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato con decorrenza dal 1° gennaio 2016, atteso che non si riuscirebbe a far frequentare i corsi a tutti gli interessati entro i termini attualmente previsti, anche in considerazione della necessità di far fronte agli impegni connessi al prossimo Giubileo. Tali eventi, infatti, richiedono un maggior impiego di personale, anche appartenente ai ruoli direttivo e dirigenziale.

Con riferimento al comma 8, si fa presente che l'attuale formulazione dell'articolo 2223 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, disciplina il regime transitorio dell'aspettativa per riduzione di quadri per il ruolo speciale e per il ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri fino al 2015. Secondo tale normativa, le eccedenze nei gradi di colonnello o di generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri solo qualora l'eccedenza non possa essere compensata da vacanze nelle dotazioni complessive del medesimo grado dai vari ruoli degli ufficiali.

In concreto, la cessazione del regime transitorio determina l'effettiva entrata in vigore, a partire dal 2016, dell'articolo 907 del codice dell'ordinamento militare, che non prevede la possibilità di compensazione delle eccedenze tra ruoli nell'applicazione dell'aspettativa per riduzione dei quadri degli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma.

La situazione dei gradi dirigenziali del ruolo tecnico-logistico non risulta ancora completamente assestata poiché risente della disomogenea costituzione iniziale del ruolo stesso. Le diverse anzianità di grado possedute dagli ufficiali comporteranno un anomalo sviluppo del ruolo, che determinerà il temporaneo superamento degli organici. In tale contesto, i conseguenti provvedimenti di aspettativa per riduzione dei quadri potrebbero interferire con le stesse esigenze dell'istituzione, provocando l'esonero dal servizio attivo di ufficiali che esprimono qualificate competenze ed esperienze professionali.

Anche nel ruolo speciale si registra una temporanea limitata eccedenza nel grado di colonnello, conseguente alle disomogeneità verificatesi a seguito dei provvedimenti di riordino. Tale eccedenza tuttavia sopperisce a una parallela carenza che si registra nello stesso grado del ruolo normale. Peraltro, qualora operasse l'aspettativa per riduzione dei quadri per un elevato numero di ufficiali, si sottrarreb-

bero dal servizio attivo privilegiate risorse umane, necessarie a garantire l'efficienza dell'amministrazione.

Nel contempo, sussiste la necessità di allineare quanto più possibile la suddetta disciplina con la previsione di un regime transitorio di avanzamento degli ufficiali vigente sino a tutto il 2016.

La disposizione mira, quindi, a prorogare a tutto il 2016 il periodo in cui opera la compensazione tra i ruoli normale, speciale e tecnico-logistico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ai fini del calcolo delle eccedenze rispetto agli organici.

Il comma 9 proroga i contratti di lavoro a tempo determinato del personale non dirigenziale dipendente dalle città metropolitane e dalle province che, alla data di entrata in vigore della legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, aveva maturato tre anni di anzianità con contratto di lavoro a tempo determinato.

La proroga è volta:

a non interrompere il percorso di eventuale valorizzazione professionale di questo personale che, secondo quanto previsto dal predetto decreto-legge n. 101 del 2013, può partecipare a procedure selettive indette da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, atteso il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato che interessa città metropolitane e province;

a non creare disparità di trattamento, con il rischio di un possibile contenzioso anche in sede europea, con i restanti precari «storici» delle amministrazioni pubbliche che hanno già i rapporti di lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge n. 190 del 2014;

a mantenere una linea di continuità con la proroga del termine già disposta dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, e dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, che è

appositamente richiamato anche in relazione alla possibilità che fornisce di poter prorogare pure in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno;

a consentire alle città metropolitane e alle province di proseguire i rapporti di lavoro del personale interessato al fine di garantire il livello dei servizi, atteso che le predette amministrazioni sono, in questa fase, destinatarie di un blocco generalizzato delle assunzioni a tempo indeterminato.

Il superamento del limite di trentasei mesi per i rapporti di lavoro a tempo determinato, per il periodo in esame, non appare contrario alla disciplina europea e nazionale del lavoro a tempo determinato, in considerazione della *ratio* del suddetto limite e dell'eccezionalità della situazione degli enti di area vasta e del relativo personale. Occorre infatti considerare che il limite alla durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato – che il legislatore nazionale ha ritenuto di fissare in trentasei mesi – è volto a tutelare i lavoratori dipendenti, impedendo ai datori di lavoro di utilizzare il lavoro flessibile per esigenze permanenti, per le quali essi possono assumere dipendenti a tempo indeterminato: si impedisce il superamento del limite non al fine della cessazione del rapporto di lavoro, ma al fine della sua conversione in rapporto a tempo indeterminato (conversione che, nel settore privato, avviene automaticamente dopo il superamento del limite temporale). Nel caso degli enti di area vasta, in considerazione della radicale riforma che attualmente investe la loro struttura e le loro funzioni, con il conseguente drastico ridimensionamento del personale e con il processo di mobilità in corso, la stessa possibilità dell'abuso del rapporto di lavoro a tempo determinato è esclusa, in quanto i suddetti enti devono cedere funzioni e personale. A questa eccezionalità è legata la previsione, altrettanto eccezionale, del blocco totale delle assunzioni. L'applicazione del limite di trentasei mesi, in questo contesto e in questa fase di transizione (con il processo

di redistribuzione del personale destinato a completarsi nel 2016), andrebbe a danno dei dipendenti assunti a tempo determinato, senza un'effettiva necessità o possibilità di tutelarli. In questo quadro, applicare il suddetto limite andrebbe quindi non a vantaggio, ma a svantaggio dei dipendenti degli enti di area vasta in servizio a tempo determinato, i quali sarebbero anche discriminati rispetto ai dipendenti a tempo determinato di altre amministrazioni, per i quali vi è una reale prospettiva di stabilizzazione, dato che le relative amministrazioni hanno la possibilità di bandire concorsi e di procedere ad assunzioni.

Il comma 10 prevede l'utilizzo di propri fondi da parte della regione Calabria per procedure di stabilizzazione di personale cui sono interessati i comuni della regione, con disapplicazione della sanzione in caso di mancato rispetto, per l'anno 2015, del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, per consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato già sottoscritti.

Articolo 2. — (*Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa*).

Il comma 1, con riferimento a quanto disposto in materia di processo amministrativo digitale dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, prevede una proroga di sei mesi del termine di decorrenza dell'obbligo della sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti con firma digitale, per corrispondere all'esigenza di disporre dei tempi tecnici per l'adeguamento delle strutture informatiche.

Il comma 2 introduce il comma 1-bis nell'articolo 13 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010, prevedendo, in attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, un periodo di sperimentazione, presso i tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato, delle

nuove disposizioni introdotte dall'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del medesimo articolo 13, a partire dalla data di entrata in vigore di tale decreto e fino al 30 giugno 2016, stante la previsione di entrata in vigore del processo amministrativo telematico alla data del 1° luglio 2016. Dispone, inoltre, che siano gli organi della giustizia amministrativa a indicare le modalità attuative della sperimentazione.

Articolo 3. — (*Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico*).

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2016 il termine, originariamente stabilito al 31 dicembre 2010 e più volte prorogato, per l'applicazione della disciplina transitoria in materia di incroci proprietari tra televisioni e giornali, previsto dall'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005.

Il comma 2, da un lato, proroga il servizio di cosiddetta interrompibilità del carico elettrico per grandi consumatori elettrici in territori insulari, già operante e in scadenza al 31 dicembre 2015 [lettera a)]. Trattasi di un meccanismo che, a fronte della disponibilità dell'impresa ad accettare l'interruzione della fornitura nel caso di emergenza elettrica nazionale, garantisce alla medesima una riduzione dei costi pari a 170.000 euro/MW, misura quest'ultima valutata compatibile dalla Direzione generale della concorrenza della Commissione europea; dall'altro lato, interviene sugli extracosti per le imprese che operano in alta e in altissima tensione derivanti dai cosiddetti oneri di sistema, dando mandato all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di adeguare i meccanismi tariffari alle norme europee, così ottemperando alle richieste giunte dalle istituzioni europee, al fine di scongiurare l'apertura di un'eventuale procedura di infrazione nei confronti dell'Italia [lettera b)].

La *ratio* unitaria è in sintesi quella di assicurare la tenuta del sistema elettrico nazionale e l'adeguamento della normativa

italiana a quella europea di settore, attraverso un complesso di misure calibrate in parte sulle peculiarità territoriali e in parte sui criteri dimensionali delle imprese.

Nel dettaglio: la proroga del servizio di interrompibilità del carico elettrico nei territori insulari maggiori si rende necessaria a seguito delle esigenze evidenziate dal gestore del sistema di trasmissione, la società Terna Spa, in relazione al monitoraggio della misura attuale, previsto dalla Commissione europea nell'ambito della decisione C(2012) 6779 del 3 ottobre 2012. Il monitoraggio, infatti, mette in luce che la situazione dei sistemi elettrici di Sicilia e Sardegna, nonostante i miglioramenti apportati da nuove infrastrutture, presenta ancora alcune criticità; in particolare si fa riferimento alla notevole presenza di generazione rinnovabile non programmabile, alla limitata capacità di interconnessione con il continente e alla presenza di gruppi termoelettrici obsoleti, in alcuni casi in fase di dismissione. Per questo la lettera *a*) prevede un aggiornamento delle condizioni del servizio per il nuovo biennio 2016-2017.

Contestualmente la lettera *b*) consente di adeguare i meccanismi tariffari alle norme europee venendo incontro alle richieste emerse in sede europea al fine di evitare l'apertura di un'eventuale procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Articolo 4. — (*Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa*).

Il comma 1 fa riferimento all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, che disciplina la procedura attraverso la quale il prefetto interviene con poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, qualora il documento contabile non sia stato approvato dall'ente nei termini.

Tale disposizione, prevista per l'anno finanziario 2002, è stata resa applicabile,

con successivi interventi normativi di proroga dei termini, fino a tutto il 2015 e viene ora ulteriormente prorogata per l'anno 2016.

È da rilevare che la procedura di cui al citato articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 314 del 2004 sostituisce la procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), che affida la competenza all'attivazione del meccanismo sostitutivo all'organo regionale di controllo, non più esistente.

Il comma 2 interviene sull'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che fissa al 31 dicembre 2015 il termine di attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica. In particolare, la disposizione in esame stabilisce che l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici venga completato entro sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale, previsto dal medesimo articolo 10-*bis*, con il quale sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le predette prescrizioni in materia di prevenzione degli incendi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2016 il termine previsto dall'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Per effetto del quadro normativo vigente, dal 1° gennaio 2016, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, potranno utilizzare le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici e privati italiani.

Tuttavia il comma 4-*quinquies* del citato articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha previsto che « Con decreto del

Ministro dell'interno, da adottare (...) di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione».

L'elaborazione del predetto decreto è stata avviata con una serie di propedeutici incontri tecnici finalizzati a individuare (con il coinvolgimento dei dicasteri che detengono le banche dati cui la norma si riferisce: Ministeri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca) le modalità di colloquio telematico tra le banche dati stesse: soltanto tale colloquio diretto costituisce infatti uno strumento idoneo a garantire la celerità del flusso informativo tra gli uffici coinvolti.

Le carenze e i problemi evidenziati in questa fase, di complessa risoluzione, non hanno consentito la realizzazione degli obiettivi fissati dalla norma e l'emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti.

Nelle more della messa a punto delle citate modalità di collegamento tra uffici e banche dati e dell'emanazione del decreto, l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2016 delle disposizioni di cui al citato articolo 17, commi 4-*bis* e 4-*ter*, avrebbe comportato per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui all'articolo stesso un quadro di incertezza normativa e la necessità di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all'acquisizione di documentazione per via postale, *fax* eccetera, con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti che di spese connesse.

Il comma 4 differisce al 31 dicembre 2016 i termini per la gestione associata

delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, fissati dall'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. Tale differimento si rende necessario in considerazione di alcune criticità sistemiche emerse in sede di prima applicazione.

La normativa che si è succeduta negli anni in relazione ai processi associativi si è dimostrata, infatti, di non semplice attuazione, determinando, alla scadenza del 31 dicembre 2015, un bilancio non del tutto positivo del previsto processo di razionalizzazione e di riduzione dei costi dell'azione amministrativa nei piccoli comuni.

Al riguardo, si segnala che è in corso, presso la Commissione I della Camera dei deputati, un'indagine conoscitiva che sta evidenziando persistenti difficoltà nel processo di riordino, connesse alla complessità dell'intervento richiesto.

La Commissione, nel programmare l'attività conoscitiva, ha ritenuto «verosimile pensare che, a dicembre 2015, vi sia l'esigenza di un'ulteriore proroga di termini», al fine di consentire la puntuale individuazione dei correttivi necessari a rendere efficaci e pienamente applicabili le norme sull'associazionismo comunale, in vista di possibili interventi ordinamentali di più ampio respiro.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2016 il termine di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, prorogato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha autorizzato fino al 31 dicembre 2015 il mantenimento delle risorse disponibili sulle contabilità speciali, intestate ai prefetti, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani di cui alle leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004.

L'utilizzo delle somme accreditate nelle suddette contabilità speciali (pari ad euro

35.003.173,06) è stato possibile solo dopo la conclusione dell'*iter* procedimentale relativo all'approvazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di rimodulazione e di integrazione del piano finanziario, che si è rivelato piuttosto complesso e ha richiesto una lunga elaborazione, concludendosi soltanto il 3 dicembre 2013.

Tale situazione, ritardando l'avvio delle attività previste, non ha consentito il completamento degli interventi integrativi programmati entro l'esercizio finanziario 2015, considerati sia i tempi tecnici necessari per l'ultimazione dei lavori che l'esigenza di rispettare i tempi previsti dall'attuale normativa sugli appalti pubblici in merito agli adempimenti amministrativi propedeutici alla stipula e alla gestione dei contratti e alla fase di pagamento.

In particolare, per quanto riguarda il completamento dell'istituenda questura di Fermo, l'aggiudicazione della relativa gara è avvenuta solo nel mese di ottobre 2015, con la conseguente impossibilità di ultimare le opere previste entro il 31 dicembre 2015.

In merito alla ristrutturazione della sede della questura di Barletta-Andria-Trani, invece, la relativa gara è in fase di aggiudicazione e i lavori previsti presentano tempi di realizzazione che richiederanno interventi per l'anno 2016.

La disposizione consente ai prefetti, titolari delle predette contabilità speciali, di utilizzare le risorse a disposizione oltre il termine del 31 dicembre 2015, evitando che le medesime, alla chiusura dell'esercizio in corso, costituiscano economia di bilancio, cosa che impedirebbe, di fatto, la realizzazione delle attività previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.

Il comma 6 proroga il termine di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 1^o ottobre 2012, n. 177 (« Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici »), il quale dispone che le modificazioni introdotte dal comma 1 dello stesso articolo acquistino

efficacia decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale istitutivo dell'albo delle imprese specializzate nelle attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici. Tale regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 11 maggio 2015, n. 82, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2015 e, pertanto, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 27 dicembre 2015. Da questa data, soltanto le imprese iscritte nel predetto albo sono abilitate allo svolgimento delle citate attività di bonifica. Il citato regolamento prevede, all'articolo 5, l'istituzione di un Comitato tecnico consultivo interministeriale, composto da rappresentanti dei Ministeri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, che è chiamato, tra l'altro, a esprimere parere tecnico, obbligatorio e vincolante, in ordine all'adozione dei provvedimenti di iscrizione all'albo. Le designazioni dei rappresentanti dei citati dicasteri si sono concluse solo in data 19 novembre 2015 e non è stato, pertanto, possibile ultimare l'istruttoria delle domande di iscrizione all'albo sinora pervenute: è quindi ragionevole ritenere che alla prevista data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sopra specificata, nessuna ditta risulterà iscritta e non vi saranno quindi imprese abilitate all'effettuazione delle attività di bonifica.

La proroga è volta, pertanto, a consentire di disporre dei tempi necessari al corretto svolgimento del procedimento di iscrizione all'albo e all'attenta verifica dei requisiti di idoneità a operare nel delicato settore della bonifica degli ordigni bellici e si rende necessaria per evitare di paralizzare sull'intero territorio nazionale lo svolgimento delle attività di bonifica, volte a garantire la pubblica incolumità, oltre che la salute e la sicurezza dei lavoratori impiegati nei cantieri edili.

Articolo 5 – (*Proroga di termini in materia di distretti turistici*).

L'articolo interviene in materia di termini per l'istituzione dei distretti turistici,

di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

I distretti turistici sono finalizzati allo sviluppo delle aree e dei settori del distretto, al miglioramento dell'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, al potenziamento e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica.

L'istituzione avviene con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le regioni interessate, ma può essere disposta solamente quando si sia proceduto alla delimitazione territoriale del distretto, che è effettuata dalle regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori.

La proroga del termine per la delimitazione dei distretti al 30 giugno 2016 si rende necessaria in considerazione del fatto che alcune regioni (si tratta, segnatamente, della regione Basilicata, in cui si sta istituendo il distretto turistico denominato « Le Terre di Aristeo », e del Veneto, in cui si sta istituendo il « Distretto turistico delle Dolomiti bellunesi ») sono in avanzata fase del procedimento di delimitazione territoriale del distretto, che, se non concluso entro il 31 dicembre 2015, non potrà dare luogo all'istituzione del distretto, vanificando l'attività amministrativa compiuta e impedendo il verificarsi degli effetti positivi, in tema di semplificazione amministrativa, connessi all'istituzione del distretto.

Articolo 6 – *(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute).*

Il comma 1 fa riferimento al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, che ha recepito la direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, in materia

di requisiti minimi di formazione della gente di mare.

In particolare, l'articolo 11, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 71 del 2015 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, da adottare sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che disciplini i contenuti, i metodi e i mezzi di insegnamento, nonché le procedure di qualificazione dei docenti dei corsi di formazione della gente di mare e le relative norme di qualità. Il comma 3 dello stesso articolo 11 ha inoltre introdotto una norma transitoria sul rinnovo dei certificati, assegnando un termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo per provvedere al rinnovo dei certificati che sono stati rilasciati da oltre cinque anni. Al riguardo, si rileva che le norme vigenti non contemplano un termine di scadenza dei certificati e neppure disciplinano una procedura di rinnovo, con la conseguenza che i certificati di validità ultraquinquennale potrebbero essere considerati scaduti e in tale ipotesi si verrebbe a creare un danno agli oltre diecimila lavoratori marittimi che vedrebbero scaduto il proprio certificato di addestramento senza sapere come rinnovarlo in assenza della disciplina ministeriale.

Pertanto, la disposizione in esame stabilisce che il termine di otto mesi, previsto al citato comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 71 del 2015 per il rinnovo dei predetti certificati, sia prorogato di dieci mesi, onde consentire ai lavoratori marittimi di rinnovare i certificati in parola secondo le modalità stabilite dalla normativa in via di definizione, anche al fine di poter meglio provvedere ai predetti adempimenti senza che venga pregiudicata l'operatività del personale marittimo interessato.

Il comma 2 è volto a posticipare di un anno il termine del 1° gennaio 2015, per l'adozione del decreto finalizzato a rivedere l'attuale sistema e il metodo della remunerazione della filiera del farmaco, tenendo conto della complessità della procedura prescritta dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. La proroga si rende necessaria anche in considerazione del fatto che i lavori tecnici di coordinamento presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta delle nuove modalità di remunerazione della filiera distributiva sono già stati avviati e necessitano, tuttavia, di un ulteriore periodo per consentire l'adozione del processo di riforma previsto dalla legge.

Il comma 3 ha ad oggetto la proroga della validità delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza *post* acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, determinate con il decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2013, il cui termine di validità è attualmente fissato dal comma 16 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

La necessità di detta proroga è dettata principalmente dall'esigenza di provvedere anche alla definizione delle tariffe nazionali per tutte le prestazioni nuove o modificate che saranno incluse nel nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (prevalentemente nell'area dell'assistenza specialistica ambulatoriale), nonché alla definizione delle nuove tariffe dei dispositivi « su misura » relativi all'assistenza protesica, che saranno anch'essi inclusi nello schema dell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, ai sensi dell'articolo 1, comma 553, della legge di stabilità 2016, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità stessa, ossia dal 1° gennaio 2016. L'assenza di tariffe associate alle nuove prestazioni introdotte nei nuovi livelli essenziali di assistenza ne renderebbe impossibile la concreta applicazione.

È necessario, peraltro, che il lavoro finalizzato alla definizione delle nuove tariffe di riferimento si trovi anche delle analisi, degli studi e delle risultanze dell'attività della commissione permanente già prevista dall'articolo 9 del Patto per la salute 2014-2016 e che sarà presto istituita con decreto del Ministro della salute, costituita da rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, della Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), con il compito, tra gli altri, di aggiornare e mantenere le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (per acuti, di riabilitazione e di lungodegenza *post* acuzie) e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al citato decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, nonché dell'assistenza protesica.

Per tutto quanto esposto, la disposizione in esame proroga:

al 30 settembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento individuate dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, per l'assistenza specialistica e protesica;

al 31 dicembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento individuate dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, per l'assistenza ospedaliera.

Il comma 4 è finalizzato a consentire, anche per l'anno 2015, in via transitoria ed eccezionale, l'utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, ai sensi dell'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine si estende al predetto anno 2015 la procedura di cui al quinto periodo del citato comma 67-*bis*, prevista per l'anno 2014, pur sempre nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo del comma medesimo, ferma restando la misura percentuale della quota premiale, individuata nello

0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, dall'articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012.

Articolo 7 – (*Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti*).

Il comma 1, attesa la situazione di particolare restringimento del credito in cui versa l'economia del Paese, dovuta alla crisi economica, proroga al 31 luglio 2016 il termine previsto dall'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, che ha previsto l'innalzamento al 20 per cento della percentuale dell'importo contrattuale da anticipare alle imprese al momento dell'installazione del cantiere, dietro prestazione di idonea garanzia, e da recuperare gradualmente nel corso dei lavori. Tale anticipazione, assieme a una modulazione degli stati di avanzamento dei lavori ravvicinata nel tempo, potrebbe costituire un volano di risorse finanziarie che permetterebbe alle imprese di onorare puntualmente i propri impegni nei confronti dei dipendenti e dei fornitori ricorrendo solo in minima parte al difficile e costoso credito bancario.

Il comma 2 interessa i commi 9-*bis*, primo e secondo periodo, e 15-*bis* dell'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, prorogando al 31 luglio 2016 il termine ivi previsto (31 dicembre 2015) in materia di dimostrazione del possesso dei requisiti degli esecutori di lavori pubblici e dei prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura e di ingegneria ai fini, rispettivamente, della qualificazione e delle procedure di affidamento.

Attesa la particolare congiuntura economica, le proroghe in esame, nel favorire un'agevolazione della dimostrazione del possesso dei requisiti per un periodo più lungo, risultano necessarie al fine di contrastare gli effetti della crisi del mercato

che ha investito anche il settore delle costruzioni, consentendo di fatto una più ampia partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

I commi 3 e 4 prevedono la proroga al 31 luglio 2016 dei termini di cui all'articolo 189, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 357, comma 27, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, relativi alla possibilità di utilizzare, per la dimostrazione dell'adeguata idoneità tecnica e organizzativa dei partecipanti alle gare di appalto, l'attestazione di una società organismo di attestazione (SOA) in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori, al fine di consentire una più ampia concorrenza nelle procedure di affidamento a un contraente generale e di eliminare il rischio effettivo di creare un circolo chiuso e inaccessibile di soggetti qualificati. Dai dati economici, a partire dal 2011 (anno di entrata in vigore della maggior parte delle norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010), appare evidente che questa forma di incentivazione del mercato dei contraenti generali e di « semplificazione » non ha potuto produrre appieno gli effetti voluti dal legislatore a causa della crisi economica soprattutto nel settore delle costruzioni, che ha prodotto una contrazione nel settore degli appalti.

Il comma 5 proroga sino al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione del decreto con cui, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata, adotta disposizioni attuative, tese a impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21. Detta proroga si rende necessaria sia in quanto tale termine si presenta di natura perentoria (la norma utilizza la locuzione « entro e

non oltre») sia perché dall'immediata entrata in vigore della normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009 (che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro n. 21 del 1992, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), scaturirebbero notevoli profili di criticità, sotto il profilo sia costituzionale che europeo.

In particolare, la predetta disposizione contiene elementi fortemente restrittivi dei principi di libera concorrenza, già rappresentati in sede di conversione del citato decreto-legge «milleproroghe» del dicembre 2008 presso il Senato della Repubblica dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che evidenziava come le innovazioni normative fossero suscettibili di introdurre numerosi elementi di rigidità nonché limiti aventi una spiccata portata anticoncorrenziale; in quella sede, la stessa Autorità concludeva auspicando l'introduzione di interventi correttivi delle suddette disposizioni.

La proroga, pertanto, è necessaria al fine di evitare l'entrata in vigore di una norma che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza e di arginare la confusione che deriverebbe dall'applicazione del citato articolo 29, comma 1-*quater*, nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesseranno gli enti locali competenti coinvolti nella gestione pratica dei problemi.

Il comma 6 differisce al 31 luglio 2016 il termine entro cui adottare il regolamento di definizione della disciplina finalizzata all'individuazione degli organismi legittimati alla formazione per gli addetti al salvamento acquatico, previsto dall'articolo 15, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. La materia del salvamento acquatico è, ad oggi, priva di disposizioni di rango regolamentare ed è oggetto di disposizioni poste, per quanto concerne le acque marittime, all'epoca dal Ministero della marina mercantile: foglio d'ordini

n. 43 del 6 maggio 1929; circolare n. 35 del 9 settembre 1960; circolare n. 68 del 21 marzo 1964; circolare n. 200 del 4 maggio 1984.

In forza di detti atti, i soggetti legittimati al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di salvamento acquatico (cosiddetti brevetti) sono attualmente: la Società nazionale di salvamento di Genova (SNS), la Federazione italiana nuoto (FIN) e la Federazione italiana salvamento acquatico (FISA). Per le acque interne e le piscine, invece, l'amministrazione dell'interno ha operato un rinvio alle procedure adottate in attuazione delle citate fonti subordinate.

Con l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, era stata prevista l'adozione di un provvedimento regolamentare da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, entro il 30 giugno 2014. Detto regolamento avrebbe dovuto introdurre nell'ordinamento una normativa organica, finalizzata all'individuazione degli organismi legittimati alla formazione al salvamento, al rilascio delle relative abilitazioni nonché alla fissazione di requisiti minimi validi su tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento richiamato, nonostante ripetute proroghe del termine per la sua adozione, non è stato tuttavia mai emanato e, stante la scadenza del termine di ritenuta natura perentoria, la modifica proposta risulta necessaria per consentire il completamento del relativo *iter* istruttorio già in avanzata fase di definizione.

Sulla questione è peraltro recentemente intervenuta anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel rendere un parere ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (nota prot. n. 0033007 del 7 maggio 2015), ha chiarito che «il mancato esercizio della delega in questione è idoneo a produrre distorsioni della concorrenza nella misura in cui (...) l'esercizio dell'attività in questione potrebbe essere ingiustificatamente precluso ad altri operatori».

L'Autorità ha sottolineato, altresì, come le esigenze di incolumità e sicurezza dei bagnanti possano essere perseguite senza limitare il numero degli operatori autorizzati alla formazione e auspicando, anzi, una nuova disciplina che introduca criteri oggettivi e uniformi di selezione e sistemi di controllo periodico dei programmi di formazione volti alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza, in conformità alle esigenze di tutela della concorrenza e dei principi generali in materia di accesso alle attività economiche.

Comma 7. L'attuale regime di pubblicità legale in materia di appalti prevede che gli avvisi e i bandi siano pubblicati – oltre che nella *Gazzetta Ufficiale*, nel « profilo del committente » della stazione appaltante e nei siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – anche, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due di quelli a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (articolo 66, comma 7, per i contratti di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, e articolo 122, comma 5, per i contratti sotto la soglia europea, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Su tali disposizioni è poi intervenuto l'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la pubblicazione di avvisi e bandi, fatta salva quella nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenga soltanto in via telematica e senza oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. La norma ha inoltre previsto che le spese per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale relativa ai contratti pubblici, siano rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario (articolo 26, comma 1, lettere *a*) e *b*), che hanno introdotto i commi 7-*bis* e 5-*bis* rispettivamente agli articoli 66 e 122 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006).

Con la disposizione in esame viene differita al 1° gennaio 2017 l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 26, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, introdotte in sede di conversione, che eliminano l'obbligo di pubblicazione degli avvisi e bandi sui quotidiani. Infatti, il ricorso al solo strumento di pubblicità di tipo informatico nei siti della pubblica amministrazione potrebbe non garantire il rispetto dei principi di trasparenza, legalità e contrasto della corruzione. Peraltro, la materia dovrebbe essere oggetto di revisione in tempi ravvicinati, in quanto, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante deleghe per il recepimento delle direttive sugli appalti (atto Senato n. 1678-B), è stato introdotto un criterio finalizzato alla revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da far ricorso a strumenti informatici, assicurando nel contempo modalità che garantiscano adeguati livelli di trasparenza.

Il comma 8 prevede per gli enti locali beneficiari del finanziamento in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto « decreto del fare »), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, la possibilità di differire il pagamento dei lavori dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016. Tale proroga si rende necessaria in quanto alcuni comuni, appartenenti alle regioni le cui graduatorie sono state inizialmente sospese da provvedimenti giurisdizionali, hanno potuto aggiudicare gli interventi solo entro il 28 febbraio 2015 con conseguente ritardo nell'esecuzione dei lavori. Si tratta infatti di interventi i cui importi non potevano consentire da un punto di vista tecnico la completa esecuzione entro il 2015.

Il comma 9 si riferisce al contratto di programma, che è lo strumento che regola i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura in tema di finanziamenti e di investimenti per la Rete ferroviaria italiana (RFI) nazionale ai sensi dell'atto di concessione (decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138 T del

2000) e di quanto disposto dal decreto legislativo n. 112 del 2015. In linea con le normative europee i rapporti tra la RFI e lo Stato sono regolati da:

un contratto di programma – parte servizi (CdP-S) che disciplina le attività di manutenzione straordinaria nonché le attività di *safety security* e di navigazione ferroviaria prestate dal gestore secondo *standard* concordati, con le relative coperture finanziarie;

un contratto di programma – parte investimenti (CdP-I) che disciplina gli investimenti ferroviari da realizzare a carico del gestore per lo sviluppo e l'adeguamento tecnologico della rete ferroviaria.

Il CdP-S 2012-2014, attualmente in vigore, è già in regime di proroga per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo contratto. Nelle more, con la norma in esame si interviene per autorizzare il gestore a continuare a svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria utilizzando così le somme disponibili per l'anno 2016, pari a 750 milioni di euro per gli interventi di manutenzione straordinaria e a 976 milioni di euro per gli interventi di manutenzione ordinaria. Tale misura risulta necessaria in considerazione dell'importanza di dette attività anche ai fini della sicurezza del trasporto nonché di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, atteso che in assenza della suddetta proroga non sarebbe possibile il pagamento degli stipendi. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, conseguentemente, a corrispondere le risorse già stanziare per tali finalità per l'anno 2016, necessarie per il pagamento delle attività in parola.

Il comma 10 proroga al 30 aprile 2016 il termine del 12 gennaio 2016 fissato dall'articolo 1, comma 165, della legge n. 107 del 2015, entro cui gli enti beneficiari dei programmi di edilizia scolastica devono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei relativi lavori, pena la revoca del finanziamento stesso.

L'introduzione di tale termine perentorio, infatti, sta creando notevole difficoltà a numerosi enti beneficiari (comuni e province) che non riusciranno a rispettare la predetta scadenza in assenza di una programmazione, effettuata in tempi congrui, delle attività necessarie per pervenire all'aggiudicazione provvisoria dei lavori.

Il comma 11 proroga i termini per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, stabiliti nei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativi agli interventi di edilizia scolastica finanziati attraverso l'operazione dei mutui stipulati, tra gli altri, con la Banca europea per gli investimenti.

Articolo 8 – (*Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*).

Il comma 1 interviene in materia di Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) prorogando al 31 dicembre 2016 il cosiddetto regime di doppio binario di cui al comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativamente agli obblighi di tenuta in modalità cartacea ed elettronica dei registri di carico e scarico, dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati e del modello unico di dichiarazione ambientale, nonché alle relative sanzioni.

La norma, inoltre, modifica il comma 9-bis del citato articolo 11 al fine di prorogare al 31 dicembre 2016 il termine di efficacia del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la società Selex Se-Ma in data 14 dicembre 2009 e successiva integrazione contrattuale del 10 novembre 2010.

L'estensione della durata del contratto garantisce la prosecuzione del SISTRI da

parte dell'attuale gestore, nelle more della realizzazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti a opera del nuovo concessionario, che sarà individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica bandite dalla Consip Spa il 26 giugno 2015.

Viene, altresì, garantito alla società Selex Se-Ma il riconoscimento dei costi di produzione consuntivati alla data del 31 dicembre 2016, previa analisi di congruità svolta dall'Agenzia per l'Italia digitale, entro i limiti dei versamenti effettuati dagli utenti quali contributi dovuti.

Il comma 2 interviene sul termine previsto dall'articolo 273 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo n. 46 del 2014 di recepimento della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali – per alcune specifiche categorie di grandi impianti di combustione che soddisfano i requisiti richiesti.

Il citato articolo 273, al comma 3, prevede che « Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 »; il mancato rispetto di detto termine comporterebbe l'interruzione dell'attività dei grandi impianti fino all'aggiornamento dell'autorizzazione.

I commi 4 e 5 del medesimo articolo, nonché alcune disposizioni contenute nell'allegato II alla parte quinta del medesimo decreto legislativo, introducono (come consentito dalla citata direttiva 2010/75/UE, cosiddetta direttiva IED) la possibilità di concedere deroghe a tali requisiti generali, nel rispetto di specifiche stringenti condizioni. Nel recepimento italiano, peraltro, si specifica che le deroghe devono essere espressamente previste nell'autorizzazione, discostandosi a riguardo dal disposto europeo che si limita a riconoscere agli Stati membri la possibilità di accordare le deroghe, senza specificare quale sia lo strumento con cui farlo. Ove, pertanto, per qualunque motivo l'autorità competente non fosse in grado di aggiornare l'autorizzazione entro il 31 dicembre

2015, a norma vigente gli impianti per cui sono state chieste le deroghe dovrebbero rispettare dal 1° gennaio 2016 i limiti massimi generalmente applicabili e ciò verosimilmente determinerebbe l'interruzione dell'attività fino all'aggiornamento dell'autorizzazione. Tale situazione, che potrebbe penalizzare ingiustificatamente gli operatori industriali italiani e potrebbe determinare specifiche criticità (anche ambientali) qualora coinvolga impianti di teleriscaldamento, si sta verificando in alcuni casi concreti, sia per ritardi attribuibili ai gestori nella presentazione delle istanze di deroga o delle integrazioni a tali istanze, sia per ritardi attribuibili alle amministrazioni, che non sempre riescono a rispettare i tempi procedurali indicati dalla norma. Preso atto di tale situazione, la norma in esame interviene accordando per legge le deroghe in un periodo transitorio (comunque non superiore ad un anno), garantendo che in tale periodo siano comunque rispettati i requisiti europei necessari a concedere le deroghe stesse.

In particolare la proroga riguarda le deroghe previste in caso di vita limitata degli impianti (comma 4 dell'articolo 273 del decreto legislativo n. 152 del 2006; articolo 33 della direttiva IED) o di teleriscaldamento (comma 5 dell'articolo 273 del decreto legislativo n. 152 del 2006; articolo 35 della direttiva IED); le deroghe al rispetto delle emissioni di anidride solforosa [in particolare per gli impianti multicomcombustibile di raffineria di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4 della parte I dell'allegato II alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (articolo 40, paragrafi 2 e 3, della direttiva IED) e nei casi di esercizio fortemente limitato di cui ai paragrafi 2 della sezione 1-A e della sezione 2-A della parte II dell'allegato II alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (allegato V, parte 1, paragrafo 2, della direttiva IED), di ossidi di azoto [in particolare nel caso di impianti che bruciano residui di raffinazione o residui di processi chimici, nonché in caso di esercizio fortemente limitato di cui alla tabella della sezione 4-A della parte II dell'alle-

gato II alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (allegato V, parte 1, paragrafo 4, della direttiva IED)] o di polveri [in particolare nel caso di impianti che bruciano residui di raffinazione di cui al paragrafo 2 della sezione 5-A della parte II dell'allegato II alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (allegato V, parte 1, paragrafo 7, nota (1), della direttiva IED)].

Detto termine viene prorogato al 1° gennaio 2017 subordinatamente alla ricorrenza dei seguenti presupposti: per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5 del medesimo articolo 273 ovvero istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4 dell'allegato II, parte I, alla parte quinta del medesimo decreto legislativo ovvero ai sensi dell'allegato II, parte II, alla parte quinta del medesimo decreto legislativo.

Il citato comma 4 dell'articolo 273 prevede che «L'autorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) il gestore dell'impianto presenta all'autorità competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il gestore presenta all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui

è riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016;

c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente Titolo e del Titolo III-*bis* alla Parte Seconda;

d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta. ».

Emerge, dunque, che il gestore deve avere già presentato la dichiarazione di impegno di cui alla lettera *a)*, in quanto il termine previsto è già scaduto (30 giugno 2014), mentre il documento di cui alla lettera *b)* deve essere presentato per la prima volta entro il 31 maggio 2017.

Passando all'analisi del comma 5 dell'articolo 273, questo prevede che «L'autorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione anteriori al 2002 con potenza termica nominale totale non superiore a 200 MW siano in esercizio senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) almeno il 50 per cento della produzione di calore utile dell'impianto, calcolata come media mobile su ciascun periodo di cinque anni a partire dal quinto anno antecedente l'autorizzazione, è fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda; il gestore è tenuto a presentare all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, un documento in cui è indicata la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto destinata a tale fornitura;

b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non

meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente titolo e del Titolo III-*bis* della Parte Seconda ».

Dal dettato normativo emerge che l'onere di presentazione del documento di cui alla lettera *b*), che grava sul gestore, dovrà essere adempiuto entro il 31 maggio 2017.

Si evidenzia inoltre che la proroga è subordinata alla condizione che siano state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4 della parte I dell'allegato II ovvero della parte II dell'allegato II. E invero i paragrafi 3.3 e 3.4 della parte I dell'allegato II prevedono che l'autorità competente possa autorizzare gli impianti multicom bustibili a produrre emissioni di combustibili in deroga ai valori limite di cui al paragrafo 3.2 subordinatamente alla ricorrenza di alcuni presupposti concreti, dettagliatamente specificati nelle norme, e lo stesso dicasi per le previsioni di cui alla parte II dell'allegato II, disciplinante i valori limite di emissione di biossido di zolfo.

Il comma 3 proroga al 29 febbraio 2016 l'entrata in vigore del divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/kg. Al riguardo si evidenzia che il predetto divieto, contenuto nell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva sulle discariche dei rifiuti), non è di matrice europea, ma è una misura introdotta nel citato decreto legislativo di recepimento al fine di incentivare il recupero energetico dei rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/kg. Tuttavia la disposizione non è mai stata applicata – in virtù delle numerose proroghe susseguitesesi negli anni, da ultimo quella al 31 dicembre 2015, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 11 del 2015 – in quanto l'Italia non è dotata di una rete di impianti di recupero energetico tale da poter assorbire l'intero flusso

di rifiuti con tale specifico PCI, che è attualmente destinato in discarica.

Infatti, nel disegno di legge recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali » (cosiddetto collegato ambientale - atto Camera n. 2093-B), approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 22 dicembre 2015, è prevista l'abrogazione della lettera *p*) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2003. Tuttavia, considerati i termini ordinari di *vacatio legis*, sussiste la necessità di provvedere a una proroga dell'entrata in vigore del divieto, al fine di scongiurare – a partire dal 1° gennaio 2016 e fino all'entrata in vigore del « collegato ambientale » – l'impossibilità di conferire in discarica i rifiuti che attualmente hanno la suddetta destinazione. In assenza di tale disposizione di proroga si determinerebbero una crisi dell'intero sistema nazionale di gestione dei rifiuti e la necessità di inviare tali rifiuti al di fuori dei confini nazionali. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto interviene sulle modalità di organizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti limitatamente alla fattispecie in questione.

Articolo 9. – (*Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*).

A seguito della soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), già Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), stabilita ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del conseguente assorbimento della struttura e delle competenze relative all'ippica nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si sono registrate notevoli difficoltà tecniche per la gestione dei pagamenti del soppresso ente (pagamenti in favore degli operatori del settore, premi al traguardo,

pagamenti verso le società di gestione degli ippodromi, situazioni debitorie derivanti dalla gestione dell'ex ASSI - UNIRE).

Al fine di superare dette difficoltà, già con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 2013, si consentì al Segretario generale dell'ex ASSI, per l'esercizio 2013, di effettuare pagamenti e riscossioni a valere sul conto corrente di tesoreria dell'Agenzia soppressa.

Successivamente, l'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'esercizio 2014, potesse nominare un dirigente delegato per effettuare tali pagamenti e riscossioni utilizzando il suddetto conto di tesoreria.

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di pagamento con la celerità necessaria, imposta anche dall'esigenza di recuperare su un triennio l'ingente mole dei debiti risultanti dal bilancio di chiusura dell'ASSI al 31 dicembre 2012, il decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015 e, quindi, il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 (articolo 6, comma 3-*bis*), hanno prorogato l'autorizzazione di cui al citato articolo 1, comma 298, della legge n. 147 del 2013, rispettivamente, sino al 30 giugno e al 31 dicembre 2015.

La norma in esame prevede l'ulteriore prosecuzione dell'attività del dirigente delegato sino al 30 giugno 2016, limitatamente alle pendenze debitorie maturate sino al 31 dicembre 2015, che appare indispensabile al fine di evitare soluzioni di continuità nell'attività di pagamento dei premi al traguardo.

In particolare, poiché la nuova procedura informatica di pagamento dei premi attraverso il sistema amministrativo contabile delle amministrazioni centrali dello Stato (SICOGE), per ragioni di carattere tecnico, potrà essere utilizzata per i soli premi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2016, la proroga dell'autoriz-

zazione alla gestione da parte del dirigente delegato è finalizzata prioritariamente a garantire il completamento delle operazioni di pagamento a valere sulle disponibilità presenti sui conti correnti dell'ex ASSI al 31 dicembre 2015, garantendo in questo modo una continuità gestionale, non assicurabile con gli ordinari strumenti di gestione.

Nondimeno, detta proroga è altresì resa necessaria dall'esigenza di consentire l'attività di liquidazione di ulteriori pendenze in corso, quali la liquidazione del Fondo TOTIP e la chiusura e conseguente liquidazione della Cassa di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'ex ASSI/UNIRE, nonché ad assicurare tempi adeguati per l'attività di rendicontazione del dirigente delegato sulla gestione 2015.

Articolo 10 – (Proroga di termini in materia economica e finanziaria).

Il comma 1 è diretto a prorogare al 30 giugno 2016 il termine previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera *gg-ter*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, a norma della quale « a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate ».

Il termine del 31 dicembre 2012 è stato successivamente così prorogato:

al 30 giugno 2013 dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

al 31 dicembre 2015 dall'articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge 8 aprile

2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2016 il termine di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Il citato articolo 3-*bis*, al comma 1, che reca una novella, stabilisce che, ai combustibili impiegati in impianti di produzione combinata di energia e calore si debbano applicare le aliquote di accisa previste dal punto 11 della tabella A, allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, rideterminate in relazione a specifici coefficienti da individuare con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale rideterminazione dovrebbe avvenire, secondo quanto previsto dal citato articolo 3-*bis*, attraverso la fissazione di specifici coefficienti moltiplicativi delle predette aliquote di accisa di cui al punto 11 della tabella A.

Il successivo comma 2 del citato articolo 3-*bis*, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, stabilisce anche che, fino al 31 dicembre 2015, per la suddetta produzione combinata di energia elettrica e calore, debbano continuare ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, per la determinazione dei quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica.

Il comma 3 proroga per l'anno 2016 la norma di cui all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 6, del citato decreto-legge n. 192 del 2014, che stabilisce, ferme restando le previgenti misure di contenimento della spesa, che negli anni 2013, 2014 e 2015 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto eco-

nomico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, eccezione fatta per quelli destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In quest'ultima evenienza, il collegio dei revisori dei conti o, per le amministrazioni statali, l'ufficio centrale di bilancio verificano preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del medesimo comma 141.

Come accennato, il decreto-legge n. 192 del 2014 ha modificato il comma 141 proprio per prorogare per l'intero anno 2015 la riduzione delle spese per mobili e arredi.

La proroga risulta pertanto opportuna, stante il perdurare di una difficile situazione finanziaria per il comparto pubblico, in un'ottica di razionalizzazione della spesa e di completo sfruttamento dell'esistente patrimonio rappresentato da mobili e arredi. Tra l'altro, va considerato che le somme rivenienti dalla disposizione in discorso e relative agli enti pubblici vanno versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 142, della legge n. 228 del 2012.

Il comma 4 fa riferimento alla disciplina del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), come integrato dal decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, di recepimento della direttiva 2004/39/CE relativa al mercato degli strumenti finanziari (MIFID), che prevede l'istituzione dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria, alla cui tenuta avrebbe dovuto provvedere un organismo nominato dal Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze e vigilato dalla CONSOB.

L'articolo 19 del suddetto decreto di recepimento della MIFID, con specifico riferimento alla costituzione dell'organismo di tenuta dell'Albo dei consulenti finanziari, prevede, al comma 14-*bis*, come disciplina transitoria, che « Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, nomina, in sede di prima applicazione, i membri dell'organismo di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissando la durata in carica, i compensi e le attribuzioni. Alle relative spese provvede l'organismo mediante le risorse derivanti dai contributi e dalle altre somme versati dagli iscritti ».

In attesa dell'istituzione dell'organismo, cui è subordinata l'operatività della nuova disciplina, l'articolo 19 aveva fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Tale limite temporale originario è stato annualmente prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2015, come previsto dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, in quanto – come più volte rappresentato – non è stato possibile istituire il suddetto organismo per la tenuta dell'Albo, stante l'incertezza sul numero totale dei potenziali soggetti interessati all'iscrizione che non consente la quantificazione e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la costituzione e il funzionamento di un nuovo ente che, ai sensi di legge, dovrebbe autofinanziarsi.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto comunque a emanare i regolamenti attuativi in materia di consulenza finanziaria, da ultimo il regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle

società di consulenza finanziaria (regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2012, n. 66).

Il legislatore, preso atto della necessità di intervenire sulla materia, ha previsto, con la legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014), nell'ambito della delega per il recepimento della direttiva 2014/65/UE (cosiddetta MIFID 2), un apposito criterio [(articolo 9, comma 1, lettera o)], che il Governo è tenuto a seguire per apportare le opportune modifiche e integrazioni al TUF, in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria e promotori finanziari, assegnando ad unico organismo sottoposto alla vigilanza della CONSOB, ordinato in forma di associazione di diritto privato, la tenuta dell'Albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti.

Peraltro, una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, approvata dal Senato della Repubblica e attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto Camera n. 3369), contempla un intervento di modifica del TUF con una finalità pressoché coincidente con quella del criterio di delega sopra menzionato, prevedendo la trasformazione dell'attuale organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari nel nuovo organismo unico.

Ciò premesso, nelle more della definizione del nuovo quadro normativo e dell'avvio effettivo dell'Albo dei consulenti finanziari, come sopra delineato, è indispensabile un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2016 per i consulenti finanziari che già svolgono tale attività.

Il comma 5 proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2016, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede la riduzione del 10 per cento delle indennità, dei compensi, dei gettoni, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

comprese le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Tale disposizione, che aveva un periodo di vigenza per il triennio 2011-2013, è stata oggetto di una prima proroga al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014, e di una seconda proroga, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 192 del 2014, a tutto il 31 dicembre 2015.

Il comma 6 proroga per l'anno 2016 la sospensione dell'applicazione dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici dell'ISTAT, previsto dalla normativa vigente, al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle autorità indipendenti, ivi compresa la CONSOB, per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

L'intervento si rende necessario in considerazione del perdurare dell'eccezionalità della situazione economica e della necessità di raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

Il comma 7 estende alle esigenze del bilancio di previsione del 2016, con riferimento all'Ente Croce Rossa Italiana, l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legislativo n. 178 del 2012, sull'utilizzazione di avanzi accertati e di garanzie per prestiti.

Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2016 il termine, già prorogato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 10, comma 3, del citato decreto-legge n. 192 del 2014, per l'applicazione della disciplina derogatoria, relativa ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia per operazioni di finanziamento o di altra natura garantite mediante pegno o cessione di credito, riguardo agli effetti nei confronti del debitore e dei terzi dal momento della prestazione e senza necessità dell'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice

civile in caso di garanzia costituita da crediti ipotecari.

Articolo 11 – *(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali).*

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2016 l'incarico del Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi in Sardegna nel novembre 2013, attribuito al Presidente dell'ANAS Spa dal comma 123 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). L'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, ha previsto la prosecuzione di tale incarico commissariale fino al completamento dei predetti interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Il comma 2 proroga al 30 settembre 2016 il termine, previsto dall'articolo 8, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, entro il quale devono entrare in esercizio, per accedere agli incentivi, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Analogamente, è prorogato al 30 settembre 2016 il termine, stabilito dal terzo periodo del medesimo comma 7, entro il quale devono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, per accedere agli incentivi.

Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2016 l'Unità tecnico-amministrativa (UTA) che è stata istituita, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, per il compimento, a seguito della cessazione dello stato di emergenza dei rifiuti nella regione Campania, delle attività di definizione

delle situazioni debitorie e creditorie della precorsa gestione emergenziale. L'UTA è stata via via prorogata, da ultimo con il decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014, fino al 31 dicembre 2015. Quest'ultimo decreto ha ribadito in capo all'UTA le competenze stralcio delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania.

La proroga in esame si è resa necessaria al fine di consentire la conclusione delle attività di liquidazione dei crediti e dei debiti in corso, il recupero dei crediti accertati e la definizione delle attività amministrative, comprese quelle relative al contenzioso ancora pendente, anche mediante la chiusura di transazioni, ricorrendone le condizioni, con conseguenti minori costi a carico della gestione commissariale.

Articolo 12 – (Credito d'imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica).

L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2012, che è intervenuto sulla disciplina del sostegno pubblico all'editoria, prevede l'obbligo di tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali, da ottenere mediante la realizzazione di una rete informatica che colleghi l'intera rete di vendita. La stessa disposizione prevede che, a sostegno di questo progetto di informatizzazione, possa essere riconosciuto agli edicolanti un credito d'imposta, a fronte delle spese sostenute.

Sulla disposizione originaria hanno inciso due successive modifiche – la prima con l'articolo 1, comma 334, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), la seconda con l'articolo 1, comma 185, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

(legge di stabilità 2015) – che hanno spostato in avanti il termine di scadenza dell'obbligo della tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali; conseguentemente, anche il periodo di riferimento per l'effettuazione degli investimenti tecnologici assistiti dal credito d'imposta è stato spostato in avanti. Con il secondo intervento, il termine di scadenza per l'adempimento dell'obbligo della tracciabilità è fissato al 31 dicembre 2015 e quindi anche il periodo utile per effettuare i relativi investimenti risulta fissato in coincidenza con il 2015.

Le proroghe del termine e lo spostamento del periodo utile per usufruire del credito d'imposta sono stati necessari in considerazione delle difficoltà e dei ritardi che hanno caratterizzato il raggiungimento dei necessari accordi tra i diversi operatori della filiera interessati (editori, distributori, rivenditori) e quindi il progetto e la realizzazione della rete informatica che, collegando gli operatori, consentirà di tracciare in tempo reale le vendite e le rese.

Attualmente, il progetto è in una fase più avanzata di realizzazione, posto che l'accordo tra editori e distributori è stato siglato il 26 maggio 2015; attualmente è in corso il Tavolo tecnico che consentirà la necessaria condivisione del progetto da parte dei rivenditori. Nel frattempo, il decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri – da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – previsto dalla disposizione in argomento è in corso di emanazione. Tuttavia, è evidente che l'adozione del decreto – che disciplina le modalità (anche tecniche) di fruizione del credito d'imposta – non potrà più esplicitare alcun sostanziale effetto per l'anno 2015, ormai inutilmente decorso.

Con la disposizione in esame si creano le condizioni per consentire un'effettiva fruibilità della misura di sostegno, in favore di investimenti tecnologici che certamente potranno essere effettuati dagli operatori del settore nel corso dell'anno 2016.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)**Comma 1, lett. a) (proroga budgets assunzionali 2008 e 2009)**

Proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, dei *budgets* assunzionali relativi agli anni 2008 (cessazioni 2007) e 2009 (cessazioni 2008).

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente (*budgets* 2008 e 2009), fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 1, lettera b) (proroga budgets assunzionali 2010-2013)

Proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente (*budgets* 2010, 2011, 2012 e 2013), fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 1, lettera c) (proroga utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio – segretari comunali e provinciali – presso il Dipartimento della funzione pubblica)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2016 la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di segretari comunali e provinciali in disponibilità assegnato al Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del Decreto legge n. 203 del 2005. Tenuto conto che si tratta di personale in carico alla gestione della ex Agenzia dei segretari comunali e provinciali, ora Ministero dell'Interno, che già si fa carico a legislazione vigente dell'onere relativo al trattamento economico, **dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 2 (proroga autorizzazioni assunzioni anno 2013 comparto sicurezza-difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Proroga al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente per i predetti comparti, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 3, lettera a) (proroga budgets assunzionali 2014 e 2015)

Attraverso la modifica del comma 2 dell'art. 1 del decreto – legge 31 dicembre 2014, n. 192 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11), viene prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013 e nell'anno 2014, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.



114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente (*budgets* 2014 e 2015), fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 3, lettera b) (proroga autorizzazioni assunzioni anno 2014 comparto sicurezza e Corpo nazionale dei vigili del fuoco e soccorso pubblico)

Proroga al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico).

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente per i predetti comparti, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 4 (proroga sospensione modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – dirigenza di prima fascia)

La disposizione proroga, non oltre il 31 dicembre 2016, l'articolo 2, comma 15, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede la sospensione della normativa in materia di reclutamento dei dirigenti di prima fascia mediante concorso pubblico. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5 (proroga disposizioni applicabili al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di diretta collaborazione, nonché presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2016 l'articolo 1, comma 6-septies, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 che prevede, nei limiti delle risorse disponibili, che al personale del corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri nonché presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposizione secondo cui la spesa per tale personale resta a carico dell'Amministrazione di appartenenza (articolo 57, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). Al medesimo personale, e fino alla predetta data, non si applicano, altresì, il limite di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (ossia che possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale contemporaneamente) e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 133 (trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo a carico dell'amministrazione di destinazione).

Tenuto conto che la copertura finanziaria avviene nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, la disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 6 (differimento applicazione art. 57, comma 3, del D.Lgs. n. 334/2000 agli scrutini per la promozione a dirigente superiore)

La disposizione proroga l'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, laddove prevede corsi di aggiornamento professionale rispettivamente per il passaggio a dirigente superiore. La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, ma piuttosto risparmi, in quanto i corsi di aggiornamento professionale in questione (che, peraltro, non sono mai stati attivati, giacché gli effetti del citato articolo 57 del d.lgs. 334/2000 sono stati ripetutamente rinviati nel tempo da numerosi provvedimenti di proroga termini) comporterebbero dei costi.



Comma 7 (disapplicazione art. 57, comma 3, del D.Lgs. n. 334/2000 agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato)

Il comma prevede che la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 334/2000 (previsione di corsi di aggiornamento professionale per il passaggio a dirigente superiore e primo dirigente) non si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2016.

La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, ma piuttosto risparmi, in quanto i corsi di aggiornamento professionale in questione (che, peraltro, non sono mai stati attivati, giacché gli effetti del citato articolo 57 del d.lgs. 334/2000 sono stati ripetutamente rinviati nel tempo da numerosi provvedimenti di proroga termini) comporterebbero dei costi.

Comma 8 (Regime transitorio per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri)

La disposizione proroga l'articolo 2223, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 ("Codice dell'ordinamento militare"), il quale prevede un regime transitorio per il collocamento in aspettativa per riduzione quadri (A.R.Q.) per i gradi di colonnello e generale dell'Arma dei Carabinieri, dei ruoli speciale e tecnico-logistico, fino all'anno 2015, termine che l'attuale norma estende al 2016. Trattandosi della sola estensione temporale di una disposizione già in vigore, la norma in questione **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**.

Comma 9 (Contratti a tempo determinato delle province e delle città metropolitane)

La disposizione prevede che il termine del 31 dicembre 2015 previsto per la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato delle province e delle città metropolitane è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2016, nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, alle medesime finalità e condizioni (strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi; rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e, in particolare, limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010; rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale).

La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto si tratta di personale il cui trattamento economico è già sostenuto, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e delle nuove disposizioni per il concorso degli enti locali al raggiungimento dei saldi obiettivo di finanza pubblica, da parte delle amministrazioni interessate, che in ogni caso devono assicurare altresì l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi.

Comma 10 (Disapplicazione sanzione divieto assunzione per mancato rispetto patto stabilità interno)

Il comma estende - con riferimento al solo scopo di consentire, a valere su finanziamenti regionali, la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato già sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 207, legge n. 147 del 2013 e già finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge n. 296 del 2006 - la disapplicazione della sanzione concernente il divieto di assunzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno previsto per il 2014 anche per l'anno 2015.

Dalla disposizione in esame **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, atteso che la spesa di personale resta a carico della Regione Calabria nei limiti delle disponibilità di bilancio, indicata in legge regionale, e assicurando la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

Art. 2 (Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa)

Comma 1 - La norma proroga il termine previsto dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 per l'avvio del processo amministrativo digitale, differendolo dal 1° gennaio 2016 al 1° luglio 2016. Il differimento del termine, già prorogato da ultimo dall'articolo 20, comma 1, lettera b),



del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, **non produce nuovi oneri per la finanza pubblica**, tenuto anche conto della specifica clausola d'invarianza di cui è munita la disposizione modificata.

Comma 2 - La norma aggiunge il comma 1-bis all'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prevedendo, per il periodo transitorio antecedente alla data di avvio del processo telematico, una fase di sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato e demandando l'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione agli Organi della Giustizia Amministrativa. **La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica** in considerazione del fatto che la medesima è attuativa di quanto già previsto dal comma 1 dell'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo n. 104/2010 che prevede una graduale introduzione del processo telematico e del fatto che la norma che dispone l'avvio del processo telematico è munita di specifica clausola d'invarianza finanziaria.

Art. 3 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico)

Comma 1 - Proroga il divieto, previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e prorogato da ultimo dall'articolo 3, comma 3, d.l. 194/2014, per i soggetti che esercitano attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. **La disposizione non determina effetti sui saldi di la finanza pubblica.**

Comma 2 - La norma prevede l'istituzione di un nuovo servizio di interrompibilità del carico nelle Isole Maggiori, in sostituzione del servizio attualmente esistente in scadenza al 31 dicembre 2015. In particolare, la **lettera a)** prevede un aggiornamento delle condizioni del servizio per il nuovo biennio 2016-2017. Il servizio si rende necessario a seguito delle esigenze evidenziate dal gestore del sistema di trasmissione, Terna SpA, nell'ambito del monitoraggio della misura attuale, previsto dalla Commissione Europea nell'ambito della decisione C(2012) 6779 del 3 ottobre 2012. Contestualmente la **lettera b)** consente di adeguare i meccanismi tariffari alle norme comunitarie venendo incontro alle richieste emerse in sede europea al fine di evitare l'apertura di una eventuale procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. L'impianto normativo, nel suo insieme, da un lato proroga il servizio di interrompibilità in favore dei grandi consumatori elettrici in territori insulari e dall'altro consente la necessaria rideterminazione delle tariffe garantendo così un equilibrio economico complessivo nell'ambito del sistema elettrico nazionale. **La disposizione non comporta effetti finanziari per la finanza pubblica.**

Art. 4 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'Interno)

Comma 1 - E' volta a prorogare ulteriormente per l'anno 2016 l'applicazione dell'articolo 1, comma 1 -bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, il quale disciplina la procedura attraverso la quale il prefetto interviene con poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, qualora il documento contabile non sia stato approvato dall'ente nei termini. La procedura di cui al citato art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314/2004 sostituisce la procedura di cui all'art. 141, c. 2, del TUEL, di cui al decreto legislativo n. 267/2000, che affida la competenza all'attivazione del meccanismo sostitutivo all'organo regionale di controllo, non più esistente. **La proposta normativa presenta carattere esclusivamente ordinamentale e, in quanto tale, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.**

Comma 2 - La disposizione proroga al 31 dicembre 2016 il termine di attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, che l'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, fissa al 31 dicembre 2015.

Tale proroga viene richiesta in considerazione del fatto che è in fase di adozione il decreto interministeriale previsto dal medesimo articolo 10-bis, con il quale sono definite ed articolate, con



scadenze differenziate, le predette prescrizioni in materia di prevenzione incendi. **La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 3 - La proposta in esame intende prorogare al 31 dicembre 2016 il termine disposto dall'art. 17, comma 4-quater, del DL n. 5/2012, già prorogato da ultimo al 2015 con l'articolo 4, comma 6-ter, d.l. 192/2014, relativo alla facoltà per i cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, limitatamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Tuttavia, il comma 4-*quinqües* del citato articolo 17 del decreto-legge n. 5/2012 ha previsto che “*con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziario italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione*”.

L'elaborazione del predetto decreto è stata avviata con una serie di propedeutici incontri tecnici finalizzati ad individuare (con il coinvolgimento dei dicasteri che detengono le banche dati cui la norma si riferisce: Ministeri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, università e ricerca) le modalità di colloquio telematico tra le banche dati stesse: soltanto tale colloquio diretto costituisce infatti strumento idoneo a garantire la celerità del flusso informativo tra gli uffici coinvolti.

Le carenze e le problematiche evidenziate in questa fase, di complessa risoluzione, non hanno consentito la realizzazione degli obiettivi fissati dalla norma e l'emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti.

Nelle more della messa a punto delle cennate modalità di collegamento tra uffici e banche dati e dell'emanazione del decreto l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2016 delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 4-*bis* e 4-*ter*, comporterebbe per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui all'articolo stesso un quadro di incertezza normativa e la necessità di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all'acquisizione di documentazione per via postale, fax, ecc., con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti che di spese connesse.

Viene pertanto richiesta la proroga del termine di cui all'art. 17, comma 4-*quater* citato al 31 dicembre 2016

Trattandosi di disposizione meramente ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 4 - La norma è volta a prorogare al 31 dicembre 2016 i termini per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane. **La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 5 - Viene prorogata al 31 dicembre 2016 l'autorizzazione (ex art. 41-*bis*, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, e articolo 4, comma 3, d.l. 192/2014) al mantenimento, fino al 31 dicembre 2015, delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali intestate ai prefetti, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148. La disposizione di proroga è volta a consentire la prosecuzione delle attività per l'adempimento delle obbligazioni già assunte per gli interventi autorizzati dalle predette leggi ed agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, secondo quanto già previsto dal richiamato articolo 41-*bis*.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le risorse sono già disponibili nelle contabilità speciali. Le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell'anno 2016 costituiranno economia di spesa e saranno versate sul Capitolo 3560 - Conto entrate eventuali diverse del Ministero dell'Interno - dello Stato di Previsione dell'Entrata.



Comma 6 – La disposizione è diretta a prorogare l’operatività delle modifiche all’articolo 28 del D.lgs. n. 81 del 2008, introdotte dal comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 177/2012 in merito alla valutazione rischi da parte del datore di lavoro con l’introduzione dell’attività connessa al possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi in cantieri interessati da attività di scavo, di sei mesi (da 6 a 12 mesi) dall’entrata in vigore del DM dell’11 maggio 2015, n. 82 (recante Regolamento per la definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177). **Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Art. 5 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

La disposizione proroga al 30 giugno 2016 il termine, di cui all’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, per la delimitazione dei distretti turistici effettuata dalle Regioni d’intesa con il MIBACT e con i Comuni interessati. **La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta effetti finanziari negativi.**

Art. 6 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute)

Comma 1 - Proroga al 31 dicembre 2016 la validità dei certificati di addestramento della gente di mare in materia di soccorso, rilasciati da oltre 5 anni ai sensi dei decreti del Ministro della sanità del 7 agosto 1982. **La disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.**

Comma 2 - Si dispone che il decreto sul nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco da definire con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sia adottato entro il 1° gennaio 2017. **La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.**

Comma 3 - La disposizione proroga al 30 settembre 2016 le vigenti tariffe in materia di assistenza ambulatoriale e assistenza protesica e al 31 dicembre 2016 le vigenti tariffe relative all’assistenza ospedaliera. **La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica**

Comma 4 – La disposizione è diretta a prevedere che, anche per l’anno 2015, il riparto della quota premiale del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 2, comma 67-bis della legge 191/2009, possa essere disposto tenendo conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e nelle province autonome. Ciò, nelle more dell’adozione del decreto interministeriale di cui al primo periodo del medesimo articolo 2, comma 67-bis.

Non comporta nuovi o maggiori oneri, trattandosi di disposizione che interviene sui criteri di riparto, fermo restando l’importo complessivo della suddetta quota premiale.

Art. 7 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

Comma 1 - La disposizione proroga al 31 luglio 2016 l’aumento, dal 10 al 20 per cento dell’importo contrattuale dell’anticipazione di cui all’articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per i contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento dopo l’entrata in vigore della disposizione. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Infatti, come già precisato nella relazione tecnica del decreto legge 192/2014, la concessione dell’anticipazione dell’importo contrattuale in favore dell’appaltatore, incide soltanto sul profilo temporale dei pagamenti e sulla spendibilità delle risorse relativi agli appalti di lavoro e, conseguentemente, su una diversa rappresentazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Comma 2 - La disposizione prevede, nell’ottica della semplificazione in materia degli appalti pubblici, la proroga al 31 luglio 2016 del termine relativo alla dimostrazione del possesso dei requisiti per la qualificazione delle imprese in materia di lavori pubblici. **La norma riveste carattere procedimentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**



Commi 3 e 4 - Prevede la proroga al 31 luglio 2016 del termine di cui all'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del termine di cui all'articolo 357, comma 27, del DPR n. 207 del 2010 relativi alla possibilità di utilizzare, per la dimostrazione dell'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l'attestazione SOA in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori, ai fine di consentire una più ampia concorrenza nelle procedure di affidamento a contraente generale ed eliminare il rischio effettivo di creare un circolo chiuso ed inaccessibile di soggetti qualificati. Dai dati economici, a partire dal 2011 (anno di entrata in vigore della maggior parte delle norme del D.P.R. n. 207/10), appare evidente che questa forma di incentivazione del mercato dei contraenti generali e di "semplificazione" non ha potuto produrre appieno gli effetti voluti dal legislatore a causa della crisi economica soprattutto nel settore delle costruzioni che ha prodotto una contrazione nel settore degli appalti. **Le disposizioni non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.**

Comma 5 - La disposizione prevede la proroga sino al 31 dicembre 2016 del termine per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge n.40/10, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata, adotta disposizioni attuative tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. **La disposizione di carattere ordinamentale non ha effetti negativi per la finanza pubblica.**

Comma 6 - Proroga al 31 luglio 2016 il termine per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture concernente il regolamento per la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, che risponde alla necessità di disporre di una normativa organica, finalizzata alla individuazione degli organismi legittimati alla formazione, al salvamento ed al rilascio delle relative abilitazioni. **La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.**

Comma 7 - La disposizione è volta a differire al 1° gennaio 2017 l'obbligo di pubblicazione telematica dei bandi e avvisi di gara, di cui all'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66. **La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.**

Comma 8 - Proroga al 31 dicembre 2016 del termine entro cui gli enti locali devono effettuare i pagamenti dei lavori per la sicurezza degli edifici scolastici, previo trasferimento delle risorse da parte del MIUR. Dal punto di vista contabile, resta fermo che il MIUR dovrà provvedere ad impegnare entro il corrente esercizio le risorse del 2014 non ancora impegnate, che rappresentano residui di stanziamento e che altrimenti andranno in economia.

La disposizione, di carattere procedurale, **non comporta effetti negativi per la finanza pubblica**, considerato che viene espressamente sancito che tale proroga non comporta, neanche implicitamente, deroghe alla vigente disciplina contabile in materia di conservazione di residui da parte MIUR.

Comma 9 - Nelle more della stipula del nuovo atto contrattuale per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia dello stesso, la disposizione proroga fino al rinnovo contrattuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, ai medesimi patti e condizioni, il **contratto di programma RFI** – parte servizi 2012-2014, attualmente già in regime di proroga ai sensi dell'art. 4 del medesimo contratto.

I costi per la manutenzione ordinaria e per quella straordinaria da riconoscere, stante la proroga del contratto ai medesimi patti e condizioni attualmente vigenti, sono pari rispettivamente a 976 milioni di euro e 720 milioni di euro, importi previsti nel contratto di programma –parte servizi RFI 2012-2014. Le relative risorse sono allocate nei pertinenti capitoli del Ministero dell'economia e delle finanze. Eventuali maggiori corrispettivi, sempre nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, potranno essere riconosciuti solo con la stipula del nuovo contratto già dal 2016. In tal senso la norma infatti indica chiaramente che il 31 dicembre 2016 quale termine massimo di proroga. Ciò stante, **dalla disposizione non si rinvergono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Comma 10 - si intendono prorogare i termini delle procedure relative agli interventi di edilizia scolastica finanziati con le delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 differendo al 30 aprile 2016 il



termine entro il quale i beneficiari del finanziamento trasmettono al MIT le aggiudicazioni provvisorie dei lavori, con riferimento all'art. 1, comma 165 della L. 107/2015. **Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Comma 11 - la proposta intende differire al 29 febbraio 2016 il termine previsto per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di interventi di edilizia scolastica finanziati attraverso mutui BEI di cui all'art. 10 del DL 104/2013. **Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Art. 8 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare)

Comma 1 SISTRI

Con la disposizione di cui al **comma 1, lettera a)** viene prevista la proroga di alcuni obblighi posti in capo agli operatori del settore del trasporto dei rifiuti, già in essere antecedentemente all'entrata in vigore del SISTRI.

Si tratta di una disposizione avente natura procedimentale e pertanto non determina effetti finanziari negativi.

Alla **lettera b)**, viene prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di efficacia del contratto stipulato in data 14 dicembre 2009 tra il Ministero dell'ambiente e la Society Selex Se-Ma, attuale concessionaria del SISTRI.

Il contratto stipulato in data 14 dicembre 2009 e successiva integrazione contrattuale del 10 novembre 2010 con la Società Selex SeMa aveva una durata quinquennale con una scadenza fissata al 30 novembre 2014, già prorogata al 31 dicembre 2015.

L'estensione della durata del contratto garantisce la prosecuzione del servizio SISTRI da parte dell'attuale gestore nelle more della realizzazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti ad opera del nuovo concessionario individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica bandita dalla Consip lo scorso 26 giugno e il cui termine per la presentazione delle offerte è fissato alla fine del mese di gennaio 2016.

Il finanziamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, avviene attraverso la fissazione dell'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati al SISTRI.

La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI è assicurata quindi mediante il pagamento di un contributo annuale, posto a carico degli operatori iscritti.

I contributi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il pagamento dei costi di produzione consuntivati dalla Società Selex SeMa avviene nel limite delle risorse derivanti dal versamento dei contributi sopraindicati e previa verifica di congruità da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Pertanto, **la disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica.**

Comma 2- Misure urgenti di valori limite di emissione per gli impianti industriali e di semplificazione di VIA e di VAS

La disposizione di cui al comma 2, che prevede la proroga di un anno (fino al 1 gennaio 2017) dei termini per l'aggiornamento il raggiungimento di valori limite di emissione per i grandi impianti di combustione, **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 3 – rifiuti

La disposizione di cui al comma 3 **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto interviene sulle modalità di organizzazione del sistema rifiuti, prorogando al 29 febbraio 2016 il termine di decorrenza del divieto previsto dall'art. 6, comma 1, lett p) del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 per il conferimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/kg.



Art. 9 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

La disposizione proroga fino al 30 giugno 2016 la previsione di cui all'art. 1, comma 298, legge 147/2013 che autorizza il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, con successiva rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario. **La norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.**

Art. 10 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)**Comma 1- Riordino disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni.**

La disposizione è volta a prorogare al 30 giugno 2016 le attività di Equitalia SpA in materia di entrate ed in particolare di liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Detta proroga garantisce la continuità dell'acquisizione del gettito in assenza di norme risolutive all'odierno assetto della riscossione delle entrate degli enti locali che si troverebbero improvvisamente a dover assumere in proprio la riscossione delle entrate affidate ad Equitalia. **A tale disposizione, quindi, non si ascrivono effetti.**

Comma 2 - Misure di in materia di accisa sui prodotti energetici impiegati in cogenerazione

Il comma in esame proroga al 31 dicembre 2016 il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2.3.2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.4.2012, n. 44, in base al quale si stabilisce che, ai combustibili impiegati in impianti di produzione combinata di energia e calore, si debbano applicare le aliquote di accisa previste dal punto 11 della Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico accise), rideterminate in relazione a specifici coefficienti da individuare con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il citato art. 3-bis, così come modificato dall'art. 10, comma 2, stabilisce anche che per la produzione combinata di energia elettrica e calore, debbano continuare ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, per la determinazione dei quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica. **Alla proposta proroga non si ascrivono effetti.**

Comma 3 - La disposizione proroga di un ulteriore anno la riduzione delle **spese per mobili e arredi** per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. La norma comporta effetti positivi per il bilancio dello Stato, senza recare riflessi finanziari negativi per i bilanci degli enti pubblici interessati. Infatti, i benefici per il bilancio dello Stato attengono sia alla diretta riduzione di spesa per le amministrazioni statali, sia alle maggiori entrate correlate ai versamenti operati dagli enti pubblici assoggettati alla disposizione in discorso, mentre per il bilancio degli enti, trattandosi di un tetto di spesa legato ad elementi storici, l'effetto è fondamentalmente neutro. In definitiva, **la norma proposta si inserisce nel novero degli interventi di contenimento della spesa pubblica.**

Comma 4 - Proroga termine attività di consulenza finanziaria

Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), come integrato dal decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, di recepimento della MIFID (Direttiva 2004/39/CE relativa al mercato degli strumenti finanziari) aveva previsto l'istituzione dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria, alla cui tenuta avrebbe dovuto provvedere un Organismo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e vigilato dalla Consob.

L'art. 19, del suddetto decreto di recepimento della MIFID, con specifico riferimento alla costituzione dell'Organismo di tenuta dell'Albo dei Consulenti finanziari, aveva previsto, come disciplina transitoria, che in sede di prima costituzione del suddetto Albo «Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, nomina, in sede di



prima applicazione, i membri dell'organismo di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, fissando la durata in carica, i compensi e le attribuzioni. Alle relative spese provvede l'organismo mediante le risorse derivanti dai contributi e dalle altre somme versati dagli iscritti».

In attesa dell'istituzione dell'Organismo, cui è subordinata l'operatività della nuova disciplina, l'art. 19 del D. Lgs. 164/2007 aveva fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Tale limite temporale originario è stato annualmente prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2015, come previsto dall'art. 21 bis del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, in quanto – come più volte rappresentato - non è stato possibile istituire il suddetto Organismo per la tenuta dell'Albo dei consulenti, stante l'incertezza sul numero totale dei potenziali soggetti interessati all'iscrizione che non consente la quantificazione e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la costituzione ed il funzionamento di un nuovo ente che, ai sensi di legge, dovrebbe autofinanziarsi.

Il Ministero ha provveduto comunque ad emanare i regolamenti attuativi in materia di consulenza finanziaria, da ultimo il regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria (D.M. n. 66 del 5 aprile 2012).

Il Legislatore, preso atto della necessità di intervenire sulla materia, all'articolo 1, commi 36-41 della legge di stabilità 2016, ha previsto la soppressione dell'Organismo per l'Albo dei consulenti finanziari di cui al citato articolo 18-bis del d.lgs. n. 58/1998 e il trasferimento delle relative funzioni all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998, rinominato “ Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari”. In tale nuovo Albo unico saranno iscritti, in apposita sezione, anche i consulenti finanziari di cui al citato articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58/1998, che assumono la denominazione di “consulenti finanziari autonomi”.

Ciò premesso, nelle more dell'avvio effettivo dell'”albo unico dei consulenti finanziari”, come sopra delineato, si rende indispensabile un'ulteriore proroga per i consulenti finanziari che già svolgono tale attività, fino al 31 dicembre 2016.

Da tale proroga non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 5 - Con la norma viene prorogata fino al 31 dicembre 2016 la disposizione, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che stabilisce un limite alla rideterminazione dei compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, fissandolo agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10%. La norma, pertanto, si inquadra nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche e **determina effetti finanziari positivi per la finanza pubblica quantificabili a consuntivo.**

Comma 6 - La disposizione, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, modifica l'art. 3, comma 1, del DL n. 95/2012 estendendo all'anno 2016, la non applicabilità dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

Alla norma, pur foriera di risparmi di spesa, non erano stati ascritti effetti finanziari positivi, per ragioni prudenziali e la stessa è stata già prorogata da ultimo al 2015 con l'articolo 10, comma 7, d.l. 192/2014.



Comma 7 – Croce Rossa Italiana

La proposta emendativa aggiunge, all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole "di previsione 2013, 2014 e 2015," le seguenti: "e per l' anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana".

Quindi la nuova previsione proroga il periodo di utilizzo della quota vincolata dell'avanzo accertato di amministrazione, per il ripiano immediato di debiti, di cui già l'Ente Croce Rossa Italiana gode, estendendolo ad un ulteriore anno - quindi per le esigenze del Bilancio di previsione 2016 - con riferimento all'Ente strumentale CRI (soggetto giuridico pubblico a decorrere dal 1° gennaio 2016).

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 8 - Viene prorogato sino al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale trova applicazione la disciplina derogatoria del regime di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi relativi ai finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia e garantiti mediante cessione o pegno di credito. In quanto inerente al regime civilistico di validità ed opponibilità delle garanzie, la **disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.**

Art. 11 (Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

Comma 1. Viene prorogato fino e non oltre il 31 dicembre 2016 l'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 123 della legge 147 del 2013, al fine di completare gli interventi di ripristino della viabilità delle strade statali e provinciali danneggiate dall'alluvione di novembre 2013 in Sardegna. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** in quanto agli interventi si provvede con le risorse disponibili nella relativa contabilità speciale.

Comma 2. La proposta è volta a prorogare ulteriormente, dal 31 dicembre 2015" al 30 settembre 2016, i termini previsti, rispettivamente, al primo e terzo periodo del comma 7, dell'articolo 8, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 2012, n. 122, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012. **La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.**

Comma 3. La disposizione prevede la proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'OPCM 3290 del 2011, al fine di proseguire le attività di liquidazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati nell'ambito della gestione emergenziale per i rifiuti nella regione Campania, nonché di recupero dei crediti accertati. La proroga inoltre consente di concludere, senza soluzioni di continuità, le procedure transattive in corso di definizione.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alle attività si provvede con le risorse con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5148, intestata al Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa, nonché con quelle derivanti dal recupero dei crediti.

ART. 12 (Credito d'imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica)

La norma in esame proroga al 31 dicembre 2016 il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese. Tale proroga è volta a favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n.63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n.103. Ne consegue che il credito d'imposta previsto dal citato art. 4 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, è riconosciuto per gli anni 2015 e 2016 nell'ambito e a valere sulle dotazioni iscritte in bilancio a legislazione vigente. In particolare le risorse in questione ammontano a circa 13,3 milioni di euro e sono state già trasferite dal pertinente capitolo del Ministero dell'economia e delle finanze alla contabilità speciale



dell'Agenzia delle entrate. Il loro utilizzo nell'esercizio 2016 comporta corrispondenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, **pari a 13,3 milioni di euro per il 2016 in termini di fabbisogno ed indebitamento netto**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189/2008, e successive modificazioni.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 21 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Presidente del Consiglio dello Stato

RT

28 DIC. 2015

[Handwritten signature]



MODULARIO
P.C.M. 198

Mod. 251



Presidente del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

Considerato

che lo schema di decreto-legge recante: *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*,
riveste carattere di necessità ed urgenza

si dispone

ai sensi dell'articolo 9 del DPCM 11 settembre 2008, n. 170, l'esenzione dalla relazione A.I.R.
Roma, 23 dicembre 2015

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

(Avv. Antonella Manzione)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Manzione', written over the printed name.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2015 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 »;

c) al comma 6-*quater*, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « verificatesi nell'anno 2013 », sono inserite le seguenti: « nell'anno 2014 » e le parole: « 31 dicembre 2015 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 »;

b) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

4. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

5. All'articolo 1, comma 6-*septies*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

6. All'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

7. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

8. All'articolo 2223, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « Fino all'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino all'anno 2016 ».

9. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

10. All'articolo 16-*quater*, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2014 e 2015 ».

ARTICOLO 2.

(Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa).

1. All'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « dal 1° gennaio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2016 ».

2. All'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « *1-bis*. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto. ».

ARTICOLO 3.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico).

1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente: « 3-*ter*. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori, il servizio di cui al comma 1 è prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre 2017. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede:

a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio, per quantità massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 euro/MW.”;

b) ad adeguare, in tutto il territorio nazionale, per le medesime utenze connesse in alta e altissima tensione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico in modo da rispecchiare la struttura degressiva della tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, in vigore dal 2014, nonché applicando esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012. ».

ARTICOLO 4.

(Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa).

1. È prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre

2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi previste dall'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2014, n. 35, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

4. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2016.

5. All'articolo 41-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

6. All'articolo 1, comma 3, della legge 1° ottobre 2012, n. 177, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi ».

ARTICOLO 5.

(Proroga di termini in materia di distretti turistici).

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: « entro il 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2016 ».

ARTICOLO 6.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute).

1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le parole: « sono rinnovati entro 8 mesi », sono sostituite dalle seguenti: « sono rinnovati entro 18 mesi ».

2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « Entro il 1° gennaio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 1° gennaio 2017 ».

3. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16, è sostituito dal seguente:

« 16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15,

nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica ».

4. All'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, quinto periodo, dopo le parole: « Per l'anno 2014 », sono inserite le seguenti: « e per l'anno 2015 ».

ARTICOLO 7.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

1. All'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016 ».

2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-*bis*, primo e secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016 »;

b) al comma 15-*bis* le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016 ».

3. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016 ».

4. Il termine di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 11, è prorogato al 31 luglio 2016.

5. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

6. All'articolo 15, comma 3-*quinqües* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: « 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016 ».

7. All'articolo 26, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,

le parole: « dal 1° gennaio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2017 ».

8. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

9. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi, il contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., è prorogato, ai medesimi patti e condizioni già previste, per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle. ».

10. All'articolo 1, comma 165, sesto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 30 aprile 2016 ».

11. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il termine previsto ai sensi del predetto articolo per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori è prorogato al 29 febbraio 2016.

ARTICOLO 8.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare).

1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: « Fino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2016 »;

b) al comma 9-*bis*, le parole: « stabilito al 31 dicembre 2015 » e le parole: « sino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « stabilito al 31 dicembre 2016 » e « sino al 31 dicembre 2016 ».

2. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

« 3-*bis*. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a

condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.

3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4, dell'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto ».

3. All'articolo 6, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 29 febbraio 2016 ».

ARTICOLO 9.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

1. All'articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: « fino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualità 2015 e alle precedenti, ».

ARTICOLO 10.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria).

1. All'articolo 10, comma *2-ter*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2016 ».

2. All'articolo *3-bis*, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: « 31 dicembre 2015 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

3. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: « negli anni 2013, 2014 e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 ».

4. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: « Fino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2016 ».

5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « Sino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Sino al 31 dicembre 2016 ».

6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2015 e 2016 ».

7. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole: « di previsione 2013, 2014 e 2015, » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, ».

8. All'articolo 8, comma 30, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

ARTICOLO 11.

(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali).

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2015 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2016 ».

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

ARTICOLO 12.

(Credito d'imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica).

1. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2016. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1

per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, è conseguentemente riconosciuto per l'anno 2016, a valere sulle risorse stanziare per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dall'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2016.

ARTICOLO 13.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2015.

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio
dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia
e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO

€ 4,00

Stampato su carta riciclata ecologica



17PDL0037520